

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1926

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PAPANIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2007

Riordino delle norme in materia di formazione
musicale e coreutica

ONOREVOLI SENATORI. - Abbiamo letto con attenzione e commozione i messaggi del Presidente della Repubblica in occasione della cerimonia di apertura sia dell'anno scolastico 2006/2007, sia dell'anno scolastico 2007/2008.

«[...] E mi piacerebbe che la musica entrasse nei programmi scolastici. La musica, ha detto un grande musicista italiano, aiuta le nuove generazioni a trovare la strada. Anche il riscatto sociale passa per la strada dell'arte» (dal messaggio di apertura dell'anno scolastico 2006/07).

«Guardo [...] con favore anche alla decisione di cominciare a introdurre nelle scuole l'educazione e la pratica musicale. Il modo di stare al mondo di questi giovani sarà più ricco ed aperto» (dal messaggio di apertura dell'anno scolastico 2007/08).

Si tratta forse del primo Presidente della Repubblica, in Italia, ad aver pronunciato parole tanto esplicite in favore dell'insegnamento della musica e dello strumento musicale nella scuola; quella musica che in passato tanto lustro ha dato alla nostra Patria, ma che è oggi così negletta, se non del tutto dimenticata, soprattutto dalla classe politica. I musicisti sono fieri e orgogliosi di essere stati ricordati dal Presidente della Repubblica. Riusciranno le sue alte parole a far breccia nel muro di silenzio che circonda le sorti della cultura musicale in Italia?

Anche il Ministro della pubblica istruzione, nella sua audizione del giugno 2006 alla Commissione cultura della Camera, esponendo il suo programma, dichiarava tra l'altro:

«[...] Il nostro Paese è caratterizzato non solo da un patrimonio eccezionale di beni culturali, ma anche da produzioni artistiche e culturali di grandissima importanza anche

dal punto di vista economico. [...] In questo quadro l'educazione musicale e artistica deve essere valorizzata nel ciclo di base e nel secondo ciclo, sia all'interno dei curricula di ogni indirizzo sia con l'istituzione di percorsi specialistici [...]».

Purtroppo, a distanza di quasi otto anni dalla emanazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la riforma delle accademie e dei Conservatori di musica (attesa dal 1930!) non è stata ancora pienamente attuata. E ancora, alla riforma in senso universitario della parte alta degli studi musicali non si è accompagnata l'auspicata ed indispensabile riforma dell'istruzione musicale e coreutica di base.

Il legislatore italiano ha infatti istituito, trent'anni or sono, soltanto le scuole medie ad indirizzo musicale, i cui programmi musicali sono vaghi e non definiti. Non è previsto un indirizzo musicale o coreutico nella scuola primaria, né nella scuola secondaria superiore. Non si capisce pertanto né come né dove possano formarsi i giovani musicisti o ballerini per approdare, diciottenni, all'alta formazione musicale o coreutica di livello universitario.

Gli stessi musicisti, alla fine del proprio percorso di studi, sono condannati alla disoccupazione dalla assoluta mancanza di sbocchi lavorativi che non siano la libera professione (appannaggio di pochissimi) ovvero il lavoro in orchestre sinfoniche (sempre di meno e a perenne rischio di chiusura).

Il presente disegno di legge prevede, pertanto:

a) per la scuola di base:

1) l'introduzione dell'insegnamento della musica come disciplina curriculare in tutte le scuole di ogni ordine e grado, e in particolare nel biennio obbligatorio della

scuola secondaria di secondo grado di prossima istituzione;

2) l'istituzione di un percorso completo ad indirizzo musicale e coreutico nella scuola di base, che parte dalla scuola primaria ad indirizzo musicale e coreutico;

3) il ripensamento e potenziamento della scuola media a indirizzo musicale, con la predisposizione di adeguati programmi di studio e l'aggiunta dell'indirizzo coreutico;

4) l'istituzione del liceo musicale e coreutico che, grazie a una docenza altamente qualificata, porti a compimento il percorso ad indirizzo e prepari all'ingresso nell'alta formazione artistica e musicale;

5) il riconoscimento della funzione svolta in questi anni dai laboratori musicali, nei quali il Ministero della pubblica istruzione ha investito ingenti risorse;

6) la previsione di un sistema serio, rigoroso e completo di abilitazioni all'insegnamento in materia musicale e coreutica, prevalentemente demandato ai Conservatori di musica e all'Accademia nazionale di danza, che distingua nettamente tra didattica musicale generale e didattica di indirizzo e garantisca la qualità del corpo docente, ponendo fine alla piaga delle cosiddette «abilitazioni riservate»;

7) l'introduzione di una normativa che regolamenti l'insegnamento privato della danza, a tutela della salute dell'infanzia e della gioventù;

b) per l'alta formazione artistica e musicale (AFAM):

1) la definitiva equiparazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale alle università, per quanto riguarda strutture, personale e titoli rilasciati;

2) l'emanazione, entro un tempo ragionevolmente breve, di tutti i regolamenti e i decreti di attuazione della legge n. 508 del 1999 di riforma dell'alta formazione artistica e musicale;

3) in particolare, l'emanazione di un serio regolamento sul reclutamento che garantisca elevati *standard* di qualità dell'insegnamento;

4) la risoluzione dell'annoso problema della situazione giuridica degli accompagnatori al pianoforte, dei pianisti accompagnatori e dei bibliotecari, con la loro equiparazione a tutti gli effetti al personale docente;

5) l'istituzione o la messa a regime di tutti i corsi di nuovo ordinamento, in particolare quelli didattici abilitanti all'insegnamento nella scuola.

Siamo certi che per la sua importantissima ricaduta in termini culturali e occupazionali, questo progetto di riordino complessivo e sistematico della normativa in materia di formazione musicale e coreutica nel sistema dell'istruzione nazionale sarà sostenuto dal mondo politico, musicale e coreutico italiano con la massima decisione e al di là delle logiche di schieramento, perché possa essere approvato in tempi rapidi dal Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge è finalizzata al riordino complessivo della normativa in materia di formazione musicale e coreutica di base e di indirizzo nel sistema dell'istruzione nazionale, nonché al completamento della riforma dell'alta formazione artistica e musicale.

Art. 2.

(Didattica musicale di base nella scuola primaria)

1. Nella scuola primaria l'insegnamento della musica è impartito per quattro ore settimanali. I contenuti didattici della disciplina sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).

2. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Musica nella scuola primaria». Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso la laurea magistrale in didattica della musica, conseguita presso un Conservatorio di musica.

3. Ai fini delle assunzioni in servizio del personale docente, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti.

Art. 3.

(Scuola primaria ad indirizzo musicale e coreutico)

1. Per permettere l'avvio del percorso didattico ad indirizzo musicale e coreutico è istituita, con sedi su tutto il territorio nazionale, la «scuola primaria ad indirizzo musicale e coreutico». La scuola primaria ad indirizzo musicale e coreutico sviluppa, a partire dal terzo anno e con durata triennale, la didattica musicale nei tre indirizzi strumentale, vocale e coreutico. I primi elementi teorici e storici della disciplina musicale, nonché la musica d'insieme vocale e strumentale, sono curati dai docenti di cui all'articolo 2.

2. In prima applicazione, sono definite «scuole primarie ad indirizzo musicale e coreutico» le scuole primarie sedi di laboratorio musicale e le scuole primarie facenti parte di un istituto comprensivo sede di laboratorio musicale o di scuola media ad indirizzo musicale. Gli Uffici scolastici provinciali assicurano inoltre, sempre in prima applicazione, l'apertura di almeno una scuola primaria ad indirizzo musicale e coreutico per distretto scolastico.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere vincolante del CNAM, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti, nel rispetto dei principi della presente legge, i criteri di ammissione, i programmi per ogni indirizzo e strumento, l'organizzazione didattica degli istituti di cui al comma 1, il contenuto e lo svolgimento degli esami musicali teorici e pratici da tenersi alla fine di ogni anno scolastico, nonché dell'esame musicale finale, teorico e pratico.

4. La scuola primaria ad indirizzo musicale e coreutico, dopo il superamento dell'esame finale, rilascia, oltre alla licenza di scuola primaria, il diploma di compimento elementare della didattica musicale o coreutica.

5. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Strumento musicale, canto e danza nella scuola primaria», suddivisa nei tre indirizzi denominati rispettivamente strumento, canto e danza. L'indirizzo «strumento» è a sua volta distinto in sottoclassi. Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso, esclusivamente per lo specifico indirizzo o strumento cui lo stesso diploma si riferisce, la laurea magistrale in didattica dello strumento, del canto o della danza conseguita presso un Conservatorio di musica o presso l'Accademia nazionale di danza.

6. Il decreto di cui al comma 3 può prevedere altre discipline oltre a quelle menzionate al comma 5, prescrivendo analoghi requisiti per l'abilitazione all'insegnamento.

7. Ai fini delle assunzioni in servizio del personale docente, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti.

8. Le scuole primarie non ad indirizzo possono chiedere l'istituzione dell'indirizzo musicale e coreutico agli organi di cui all'articolo 8.

Art. 4.

(Didattica musicale di base nella scuola secondaria di primo grado)

1. Nella scuola secondaria di primo grado l'insegnamento della musica è impartito per tre ore settimanali. I contenuti didattici della disciplina sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del CNAM.

2. La classe di concorso per il personale docente 32/A è ridenominata «32/A (musica nella scuola secondaria di primo grado)». Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso la laurea magistrale in didattica della musica, conseguita presso un Conservatorio di musica.

3. Ai fini delle assunzioni in servizio del personale docente, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti.

Art. 5.

(Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico)

1. Per permettere il proseguimento del percorso didattico ad indirizzo musicale e coreutico iniziato nella scuola primaria è istituita, con sedi su tutto il territorio nazionale, la scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico. La scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico sviluppa la didattica musicale nei tre indirizzi strumentale, vocale e coreutico, dal punto di vista teorico, storico e della pratica musicale o coreutica.

2. In prima applicazione, divengono scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico le scuole medie ad indirizzo musicale, le scuole secondarie di primo grado sedi di laboratorio musicale e le scuole secondarie di primo grado facenti parte di un istituto comprensivo sede di laboratorio musicale o di scuola media ad indirizzo musicale. Gli Uffici scolastici provinciali assicurano inoltre, sempre in prima applicazione, l'apertura di almeno una scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico per distretto scolastico.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere vincolante del CNAM, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti, nel rispetto dei principi della presente legge, i criteri di ammissione, i programmi per ogni indirizzo e strumento, l'organizzazione didattica degli istituti di cui al comma 1, il contenuto e lo svolgimento degli esami musicali teorici e pratici da tenersi alla fine di ogni anno scolastico, nonché dell'esame musicale finale, parte integrante dell'esame di Stato,

consistente in una prova teorica e una pratica. Con l'entrata in vigore del suddetto decreto, decadono le norme in vigore che disciplinano le attuali scuole medie ad indirizzo musicale.

4. La scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico, dopo il superamento dell'esame di Stato, rilascia, oltre al diploma di scuola secondaria di primo grado, il diploma di compimento inferiore della didattica musicale o coreutica.

5. Le scuole secondarie di primo grado non ad indirizzo possono richiedere l'istituzione dell'indirizzo musicale e coreutico agli organi di cui all'articolo 8.

6. La classe di concorso per il personale docente 77/A è ridenominata: «77/A (strumento musicale, canto e danza nella scuola secondaria di primo grado)», ed è suddivisa in tre indirizzi distinti (strumento, canto, danza). L'indirizzo «strumento» è a sua volta distinto in sottoclassi. Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso, esclusivamente per lo specifico indirizzo o strumento cui lo stesso diploma si riferisce, la laurea magistrale in didattica dello strumento, del canto o della danza, conseguita presso un Conservatorio di musica o presso l'Accademia nazionale di danza.

7. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Discipline musicali teoriche nella scuola secondaria di primo grado». Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso la laurea magistrale in didattica della teoria e della composizione, conseguita presso un Conservatorio di musica.

8. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Storia della musica nella scuola secondaria di primo grado». La laurea magistrale in didattica della storia della musica, conseguita presso un Conservatorio di musica o un'università, ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso.

9. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Esercitazioni

corali nella scuola secondaria di primo grado». Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso la laurea magistrale in didattica della musica corale, conseguita presso un Conservatorio di musica.

10. Il decreto di cui al comma 3 può prevedere altre discipline oltre a quelle menzionate nei commi da 6 a 9, prescrivendo analoghi requisiti per l'abilitazione all'insegnamento.

11. Ai fini delle assunzioni in servizio del personale docente, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti.

Art. 6.

(Didattica musicale di base nella scuola secondaria di secondo grado)

1. Nella scuola secondaria di secondo grado l'insegnamento della musica è impartito nel primo biennio obbligatorio per due ore settimanali. Nel triennio successivo viene impartito nei licei per un'ora settimanale. I contenuti didattici della disciplina sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del CNAM.

2. La classe di concorso per il personale docente 31/A è ridenominata «31/A (musica nella scuola secondaria di secondo grado)». Ha valore abilitante per la classe di concorso 31/A la laurea magistrale in didattica della musica, conseguita presso un Conservatorio di musica.

3. Ai fini delle assunzioni in servizio del personale docente, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti.

Art. 7.

(Liceo musicale e coreutico)

1. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, allo scopo di portare a com-

pimento il percorso musicale e coreutico di indirizzo e preparare all'accesso all'alta formazione musicale e coreutica, è istituito, con sedi su tutto il territorio nazionale, il liceo musicale e coreutico, diviso in due indirizzi: indirizzo musicale e indirizzo coreutico. Il liceo musicale e coreutico sviluppa nel quinquennio la didattica musicale nei tre indirizzi strumentale, vocale e coreutico.

2. In prima applicazione divengono licei musicali e coreutici le scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo musicale, le scuole secondarie di secondo grado sedi di laboratorio musicale e i licei musicali sperimentali. Gli Uffici scolastici provinciali assicurano inoltre, sempre in prima applicazione, l'apertura di almeno due licei musicali e coreutici per provincia. Ai licei musicali e coreutici è garantita una congrua dotazione strumentale.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere vincolante del CNAM, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti, nel rispetto dei principi della presente legge, i criteri di ammissione, i programmi per ogni indirizzo e strumento, l'organizzazione didattica degli istituti di cui al comma 1, il contenuto e lo svolgimento degli esami musicali teorici e pratici da tenersi alla fine di ogni anno scolastico, nonché dell'esame musicale finale, parte integrante dell'esame di Stato. Quest'ultimo deve in particolare accertare il compimento superiore della didattica musicale o coreutica mediante prove scritte e orali per le materie teoriche e una o più prove pratiche per lo strumento, il canto o la danza. Con l'entrata in vigore del suddetto decreto, decadono le norme che disciplinano i licei musicali sperimentali e le scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo musicale esistenti.

4. Il liceo musicale e coreutico, dopo il superamento dell'esame di Stato, rilascia, oltre al diploma di scuola secondaria di secondo grado, il diploma di compimento superiore della didattica musicale o coreutica. Il titolo

di studio conseguito permette l'accesso alle università degli studi e all'alta formazione artistica e musicale.

5. Il Liceo musicale e coreutico, per meglio assolvere ai suoi compiti didattici e formativi, realizza e coordina progetti di continuità, intese e accordi di rete con le scuole primarie e secondarie di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico, con le altre strutture formative e di produzione, anche private, presenti sul territorio, e con le istituzioni di alta formazione musicale e coreutica viciniori.

6. Gli obiettivi e le finalità del liceo musicale e coreutico non rientrano nell'ambito di applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

7. Le scuole secondarie di secondo grado possono richiedere agli organi di cui all'articolo 8 la trasformazione in licei musicali e coreutici o l'istituzione, al loro interno, di liceo musicale e coreutico.

8. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Strumento musicale, canto e danza nella scuola secondaria di secondo grado», suddivisa in tre indirizzi distinti (strumento, canto, danza). L'indirizzo «strumento» è a sua volta distinto in sottoclassi. L'indirizzo «danza» è distinto in due sottoclassi: danza classica e danza moderna. Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso, esclusivamente per lo specifico indirizzo o strumento cui lo stesso titolo si riferisce, la laurea magistrale in didattica dello strumento, del canto o della danza, conseguita presso un Conservatorio di musica o presso l'Accademia nazionale di danza.

9. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Storia della musica nella scuola secondaria di secondo grado». La laurea magistrale in didattica della storia della musica, conseguita presso un Conservatorio di musica o un'università, ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso.

10. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Teoria e composizione nella scuola secondaria di secondo grado». Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso la laurea magistrale in didattica della teoria e della composizione, conseguita presso un Conservatorio di musica.

11. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Tecnologia e informatica musicale nella scuola secondaria di secondo grado». La laurea magistrale in didattica della tecnologia e informatica musicale, conseguita presso un Conservatorio di musica, ha valore abilitante per la classe di concorso suddetta.

12. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Esercitazioni corali nella scuola secondaria di secondo grado». Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso la laurea magistrale in didattica della musica corale, conseguita presso un Conservatorio di musica.

13. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Musica d'insieme ed esercitazioni orchestrali nella scuola secondaria di secondo grado». Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso la laurea magistrale in didattica della musica d'insieme e orchestrale, conseguita presso un Conservatorio di musica.

14. È istituita la classe di concorso per il personale docente denominata «Storia e teoria della danza nella scuola secondaria di secondo grado». Ha valore abilitante per la suddetta classe di concorso la laurea magistrale in didattica della storia e della teoria della danza, conseguita presso un Conservatorio di musica o l'Accademia nazionale di danza.

15. Il decreto di cui al comma 3 può prevedere altre discipline oltre a quelle menzionate nei commi da 8 a 14, prescrivendo analoghi requisiti per l'abilitazione all'insegnamento.

16. Ai fini delle assunzioni in servizio del personale docente, si tiene conto anche dei

titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti.

Art. 8.

(Organi di coordinamento territoriale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'interno di ogni Ufficio scolastico regionale è istituito un Comitato regionale di coordinamento per la didattica musicale e coreutica. Il suddetto comitato, presieduto da un funzionario dell'Ufficio scolastico regionale, è composto da un docente di materie musicali o un dirigente di istituto ad indirizzo musicale e coreutico o liceo musicale e coreutico di ciascuna provincia, e da due docenti e un dirigente di istituzioni di alta formazione musicale o coreutica della regione.

2. L'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con gli Uffici scolastici provinciali e previo parere del Comitato di cui al comma 1, provvede annualmente all'istituzione e alla coerente distribuzione sul territorio delle scuole primarie e secondarie di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico e dei licei musicali e coreutici, assicurando la presenza e la adeguata diffusione sul territorio di tutte le tipologie strumentali, del canto e della danza, classica e moderna.

Art. 9.

*(Modifiche alla legge 21 dicembre 1999,
n. 508)*

1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparate a tutti gli effetti alle università de-

gli studi, conservando ciascuna la propria denominazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dai regolamenti di cui al comma 7, alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente per le università.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea magistrale e di dottorato di ricerca e corsi accademici di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea e laurea magistrale, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo 1 possono attivare corsi accademici di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea e alla laurea magistrale, al termine dei quali rilasciano *master* accademici di primo e secondo livello. I titoli accademici rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli universitari di pari livello.»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il trattamento economico e giuridico del personale docente e non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è equiparato a tutti gli eletti a quello del personale docente e non docente universitario. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte, i pianisti accompagnatori e i bibliotecari.»;

e) al comma 7, la lettera *c)* è abrogata ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis)* la disciplina delle incompatibilità per i docenti delle istituzioni di cui all'articolo 1.»;

f) al comma 8:

1) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sboc-

chi professionali, prevedendo modalità e strumenti di raccordo su base territoriale con le altre istituzioni universitarie e con la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999 n. 144»;

2) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, anche in rapporto alle altre istituzioni universitarie e al sistema della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999 n. 144»;

3) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con altre istituzioni universitarie»;

g) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Nelle istituzioni di cui all'articolo 1 l'anno accademico ha inizio il primo ottobre e termina il 30 settembre».

2. All'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al CNAM è inoltre attribuito il compito di definire la programmazione della didattica musicale e coreutica nazionale nelle scuole primarie e secondarie.»;

b) al comma 2, lettera *a*), il numero 2) è sostituito dai seguenti:

«2) vi sia un rappresentante delle scuole primarie ad indirizzo musicale e coreutico, un rappresentante delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico e un rappresentante dei licei musicali e coreutici;

2-bis) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);».

3. All'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Sono equiparati a tutti gli effetti alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado».

Art. 10.

(Facoltà di danza nei Conservatori di musica)

1. All'interno dei Conservatori di musica può essere istituita, con deliberazione del collegio dei professori, la facoltà di danza. I docenti e i pianisti accompagnatori vengono reclutati con gli stessi criteri di quelli dell'Accademia nazionale di danza, e fanno parte integrante dell'organico del Conservatorio.

Art. 11.

(Norme transitorie e finali)

1. I docenti già in servizio di ruolo nelle scuole secondarie dotati di abilitazione conseguita secondo l'ordinamento previgente all'entrata in vigore della presente legge mantengono il ruolo e le funzioni per l'insegnamento relativo alla propria classe di concorso.

2. Le abilitazioni già conseguite per le classi di concorso esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia solo ed esclusivamente per la classe di concorso cui si riferiscono.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti ministeriali, previo parere vincolante del CNAM, sono istituiti presso le istituzioni di alta formazione musicale e coreutica tutti i corsi accademici di laurea magistrale ad indi-

rizzo didattico previsti dalla presente legge. I corsi accademici di primo e secondo livello già istituiti in via sperimentale presso le istituzioni di alta formazione musicale e coreutica sono ricondotti ad ordinamento con le opportune modifiche ed integrazioni e trasformati rispettivamente in corsi accademici di laurea e laurea magistrale. Sono altresì istituiti presso i Conservatori di musica i corsi accademici di laurea magistrale ad indirizzo musicologico.

4. I diplomi accademici di primo e secondo livello conseguiti nei corsi sperimentali attivati presso le istituzioni di alta formazione musicale e coreutica sono equiparati a tutti gli effetti alle corrispondenti lauree e lauree magistrali istituite ai sensi della presente legge. Gli studenti dei corsi sperimentali hanno comunque la facoltà di optare per i nuovi ordinamenti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere vincolante del CNAM, sono predisposte le tabelle di valutazione dei titoli artistico-professionali degli aspiranti all'insegnamento per tutte le classi di concorso di cui alla presente legge, comprese le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A, sulla base di criteri qualitativi riconosciuti in ambito internazionale. Ogni quinquennio il CNAM provvede alla revisione e all'aggiornamento dei criteri e delle tabelle di valutazione.

6. I docenti già in servizio di ruolo nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono il ruolo e le funzioni per l'insegnamento relativo alla propria classe di concorso.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dalla presente legge. Entro lo stesso termine, i regolamenti già emanati sono modificati in base ai principi della presente legge.

8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del CNAM, e sulla base dei criteri fissati dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli istituti musicali pareggiati sono statalizzati e trasformati in Conservatori di musica, ovvero in sezioni staccate di Conservatori di musica territorialmente contigui. Nello stesso termine, il personale docente e non docente è equiparato a tutti gli effetti al personale docente e non docente dei Conservatori di musica.

9. Entro un anno dalla data entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della salute, è disciplinato l'insegnamento privato della danza, a tutela della salute dell'infanzia e della gioventù.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di alta formazione artistica e musicale non accettano più iscrizioni ai corsi di vecchio ordinamento, che vanno ad esaurimento, né esami di candidati privatisti. Le iscrizioni degli studenti ai corsi di base di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dalla presente legge, ove attivati, sono permesse fino all'anno accademico successivo all'attivazione delle classi terminali delle scuole primarie e secondarie ad indirizzo musicale e coreutico e dei licei musicali e coreutici di cui alla presente legge.

Art. 12.

(Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse seguenti:

a) 1 per cento degli introiti annui della Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

b) 2 per cento degli introiti annui dell'Istituto mutualistico tra artisti interpreti esecutori (IMAIE);

c) 20 per cento dell'accisa sulla vendita annuale di supporti audio, video e multimediali registrati e da registrare;

d) 30 per cento delle entrate relative al gioco del lotto e lotterie.

2. Presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo speciale per la didattica musicale e coreutica, cui affluiscono le risorse finanziarie indicate al comma 1. I criteri di ripartizione del fondo speciale alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale sono stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

